



COMUNE DI BURAGO DI MOLGORA

Regolamento per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza comunali

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Burago di Molgora
n. 3 del 04.02.2026.*

INDICE

Titolo I Disposizioni generali

- Art. 1 Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 Principi applicabili
- Art. 3 Soggetti e definizioni

Titolo II Modalità di trattamento e gestione degli impianti

- Art. 4 Incaricati e accessi
- Art. 5 Conservazione e cancellazione dei dati
- Art. 6 Comunicazione e diffusione
- Art. 7 Valutazione d'impatto (DPIA)
- Art. 8 Integrazione di sistemi di videosorveglianza realizzati da privati

Titolo III Informativa, segnaletica, diritti degli interessati

- Art. 9 Informativa minima e segnaletica
- Art. 10 Diritti dell'interessato
- Art. 11 Procedura di accesso alle immagini

Titolo IV Sistema di videosorveglianza

- Art. 12 Funzioni del Titolare del trattamento
- Art. 13 Funzioni del Responsabile di Polizia Locale
- Art. 14 Nomina degli autorizzati al trattamento
- Art. 15 Rapporti con Forze di Polizia

Titolo V Misure di sicurezza, tecniche ed organizzative

- Art. 16 – Accesso ai locali che ospitano gli apparati di videosorveglianza
- Art. 17 – Controlli e vigilanza
- Art. 18 – Abuso, responsabilità e sanzioni

Titolo VI Disposizioni finali

- Art. 19 – Cessazione del trattamento
- Art. 20 – Aggiornamento del regolamento
- Art. 21 – Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato dal Comune di Burago di Molgora mediante impianti di videosorveglianza sul territorio comunale.
2. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza attengono alle funzioni istituzionali proprie dell'amministrazione comunale in conformità di quanto previsto dalle normative di legge. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comune costituisce inoltre strumento di prevenzione e razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre Forze dell'Ordine.
3. L'attività di videosorveglianza comunale può essere effettuata al fine della:
 - tutela della sicurezza urbana, dell'ordine pubblico e prevenzione dei reati;
 - protezione del patrimonio pubblico e prevenzione di atti vandalici o danneggiamenti;
 - polizia amministrativa, nei casi e nelle modalità prescritte da norme di legge e di regolamento vigenti;
 - supporto alle attività della Polizia Locale in ambito di controllo del traffico, ricostruzione di incidenti;
 - verifica la corretta osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali e consente l'accertamento dei relativi illeciti;
 - intervento in situazioni di emergenza, pronto intervento, controllo di situazioni sospette o pericolose;
 - acquisizione di prove e filmati nell'ambito delle attività di indagine di polizia giudiziaria;
 - individuazione, in tempo reale, di luoghi e situazioni di ingorgo e delle cause, per consentire il pronto intervento della Polizia Locale e degli altri soggetti di cui all'art. 12 del D. Lgs. n. 285/92; vigilanza sui luoghi di pubblico transito, in particolare nelle vie, piazze ed aree di mercato, giardini e parchi pubblici, aree antistanti e/o conducenti a scuole di ogni ordine e grado, aree antistanti e/o conducenti a fermate di servizi di linea, ai fini dell'attività ausiliaria di Pubblica Sicurezza e quindi di Polizia di Prevenzione e di Polizia Giudiziaria;
 - altre finalità compatibili con le competenze dell'ente, purché indicate esplicitamente.
4. L'attività di videosorveglianza non può essere utilizzata al fine della constatazione automatizzata da remoto di sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, al di fuori dei casi consentiti dalla vigente normativa.
5. Il sistema di videosorveglianza è composto dal complesso di apparecchiature, strumenti, software, dispositivi ed ogni altro tipo di tecnologia collegata o comunque connessa ad un centro di controllo, finalizzati alla vigilanza da remoto, ossia a distanza, mediante riprese video. Il sistema può altresì essere integrato, ma non necessariamente connesso, con Body-cam, Dash-cam, telecamere ricollegabili (anche tipo fototrappola) e Unmanned Aircraft System (c.d. droni).
6. Ad integrazione ed ulteriore specificazione delle disposizioni del presente regolamento, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Locale esaminare, disciplinare atti volti a regolamentare l'utilizzo dei dispositivi mobili di ripresa, nel rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti delle Autorità competenti.
7. Le riprese e i fotogrammi, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza rileva sul diritto e le libertà delle persone, in ordine alla propria riservatezza.

8. Con il regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'impiego di sistemi di videosorveglianza, come sopra definito, gestiti dal Comune nell'ambito della propria attività istituzionale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza personale. Sono altresì garantiti i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento, avuto riguardo anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.
9. Il regolamento per la disciplina dei sistemi di videosorveglianza è adottato nel rispetto dei principi e con riferimento ai seguenti provvedimenti normativi:
 - Regolamento UE 2016/679, del 27 aprile 2016, “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
 - Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
 - Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati),”;
 - Direttiva UE 2016/680, del 27 aprile 2016, “relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagini, accertamento e perseguimento di reati o esecuzioni di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008-977-GAI del Consiglio”;
 - (Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016-680 del parlamento europeo e del consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle Autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008-977-GAI del Consiglio”;
 - Legge 3 dicembre 2021, n. 205, recante “conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione di dati personali”;
 - Linee guida n. 3-2019 del 29 gennaio 2020 emesse dal Comitato Europeo per la protezione dei dati.
 - “Provvedimento in materia di Videosorveglianza”, emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010;
10. Il regolamento in particolare, ai sensi dell'art. 5 del regolamento UE 2016-679 e art. 3 della direttiva UE 2016-680, stabilisce le norme di dettaglio finalizzate all'attuazione, con riguardo ai trattamenti dei dati personali effettuati mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, dei principi, di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conversazione, integrità riservatezza e responsabilizzazione.

Art. 2 – Principi applicabili

1. Il trattamento dei dati personali attraverso il sistema di videosorveglianza avviene secondo i principi generali di:
 - responsabilizzazione (accountability), nel fornire una garanzia di completa accessibilità alle informazioni che riguardano i cittadini in quanto utenti del servizio (principio di trasparenza):

- nella capacità effettiva di rendere conto delle scelte fatte, dei comportamenti, delle azioni attuate e di rispondere alle questioni poste dai portatori di interessi generali (principio di responsabilità);
 - nella capacità effettiva di fare rispettare le norme sia nel senso di finalizzare l'azione pubblica all'obiettivo stabilito nelle leggi, che nel senso di fare osservare le regole di comportamento degli operatori (principio delle conformità);
 - protezione dei dati fin dalla progettazione (privacy by design), ovvero la necessità di tutelare i dati personali sin dalla fase di sviluppo, progettazione, selezione di un progetto che comporti l'utilizzo di applicazioni, servizi e prodotti per il trattamento di dati personali, creando sistemi che sin dall'inizio dell'attività limitino possibili violazioni dei dati raccolti (art. 25 comma 1 del GDPR);
 - Protezione dei dati per impostazione predefinita (privacy by default), ovvero la necessità di implementare misure giuridiche, tecniche e organizzative efficaci ed adeguate a garantire che siano trattati solo i dati personali necessari per ciascuna finalità specifica del trattamento, con l'impostazione a priori della massima protezione dei dati attraverso il loro minimo trattamento sia in fase di raccolta sia in fase di trattamento successivo all'acquisizione, secondo i principi di necessità e pertinenza (art. 25 comma 2 del GDPR).
2. La videosorveglianza è principalmente finalizzata alla tutela della Sicurezza Urbana, come da ultimo formulata dal Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con Legge 18 aprile 2017, n. 48 come bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazioni e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio da potenziare con accordi –patti locali ispirati ad una logica di gestione consensuale ed integrata della sicurezza.
3. Si riassumono di seguito per il trattamento dei dati che verranno garantiti nella gestione di sistemi di videosorveglianza comunale:
- Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso, infatti, è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui il Comune e il Servizio di Polizia Locale sono investiti.
 - Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
 - Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione dei beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti.
 - Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a tutelare la sicurezza urbana anche nell'ambito di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o comunque con lo scopo di agevolare l'eventuale

esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di indagini utili in caso di fatti illeciti.

4. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi, non necessita del consenso degli interessati, in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
5. L'angolo di visura e delle riprese su proprietà private ed abitazioni è limitato per quanto tecnicamente possibile e potranno essere oscurate all'occorrenza o su richiesta degli interessati.

Art. 3 – Soggetti e definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- **“Dato personale”**, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo on line o un riferimento a uno o più elementi caratteristici dell'identità fisica, ideologica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- **“Trattamento”**, qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il rapporto l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distribuzione;
- **“Titolare del trattamento”**, il Comune di Burago di Molgora, cui competono le decisioni in ordine alla finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali;
- **“Responsabile del trattamento”**, la persona fisica o giuridica, l'Autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta i dati per conto del Titolare del trattamento;
- **“Designato al trattamento”**, la persona fisica autorizzata a compiere azioni di trattamento dal Titolare del trattamento che ricopre la carica di responsabile dell'area di Polizia Locale;
- **“Autorizzato al trattamento”**, gli operatori della Polizia Locale che possono essere autorizzati all'accesso ai sistemi di videosorveglianza adottati dal Titolare del trattamento;
- **“Interessato”**, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- **“Terzo”**, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'Interessato, il Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del Titolare e del Responsabile;
- **“Comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- **“Diffusione”**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- **“Dato anonimo”**, il dato che, a seguito di inquadratura o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- **“Blocco”**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- **“Violazione dei dati personali”**, la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o il modo illecito la distribuzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.

TITOLO II

MODALITA' DI TRATTAMENTO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 4 – Incaricati e accessi

1. L'accesso alle immagini è consentito solo a personale formalmente designato e autorizzato, con credenziali personali, e soggetto a registrazione (log).
2. Gli incaricati devono essere adeguatamente formati in materia di protezione dati.
3. L'accesso da parte di manutentori esterni è consentito solo per le operazioni strettamente necessarie, con supervisione e limiti temporali.

Art. 5 – Conservazione e cancellazione dei dati

1. Le immagini registrate sono conservate per un tempo strettamente necessario alle finalità dichiarate e in particolare per un periodo non superiore a sette (7) giorni, fatte salve esigenze specifiche di ulteriore conservazione nel rispetto delle leggi vigenti.
2. Alla scadenza, le registrazioni sono cancellate automaticamente o tramite sovrascrittura, in modalità da rendere non recuperabili.
3. In casi specifici (indagini giudiziarie, richieste autorità competenti) può essere disposta conservazione più lunga, motivata e autorizzata.

Art. 6 – Comunicazione e diffusione

1. Le immagini non sono diffuse.
2. Possono essere comunicate esclusivamente all'Autorità Giudiziaria, Polizia Giudiziaria o altri soggetti che ne abbiano titolo, su richiesta motivata.
3. Eventuali estrazioni di fotogrammi devono essere limitate al minimo indispensabile e previa oscurazione dei dati personali di terzi estranei.

Art. 7 – Valutazione d'impatto (DPIA)

1. Nella misura in cui l'impianto di videosorveglianza comporti sorveglianza sistematica su larga scala di aree accessibili al pubblico o l'uso di video analisi/riconoscimento, l'ente provvede a redigere una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 GDPR, anche sulla base delle linee guida applicabili in materia di DPIA.

Art. 8- Integrazione di sistemi di videosorveglianza realizzati da privati

1. Il Titolare del trattamento può promuovere ed attuare il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, nella realizzazione di interventi finalizzati all'implementazione dei sistemi di videosorveglianza integrata in ambito urbano.
2. A tale fine, nell'ambito dei patti per la sicurezza urbana, sottoscritti a norma della vigente normativa, possono essere individuati obiettivi specifici da sottoporre a telecontrollo anche con il concorso tecnico-logistico e finanziario da parte di soggetti pubblici e privati.

3. In particolare, i soggetti privati e i soggetti pubblici diversi dal Comune e dalle altre Pubbliche Amministrazioni che possono eseguire trattamenti per finalità di pubblica sicurezza, possono partecipare alla realizzazione di sistemi di videosorveglianza su vie e aree pubbliche, nel rispetto della normativa vigente e di quanto indicato nel presente regolamento.
4. Ricadono sui soggetti pubblici e privati di cui al presente articolo, previa stipula di apposito accordo, gli oneri relativi:
 - all'acquisto dei dispositivi, la loro messa in servizio e connessione al sistema di videosorveglianza comunale, garantendone la completa compatibilità e funzionalità;
 - alla messa a disposizione del Comune a titolo gratuito, senza mantenimento sul soggetto di alcun titolo e responsabilità sui dati raccolti.
5. Gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sono definiti negli accordi di cui al comma precedente.
6. Il Comune di Burago di Molgora è titolare del trattamento dei dati e ad esso spettano gli obblighi previsti dalla vigente normativa.

TITOLO III

INFORMATIVA, SEGNALETICA, DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Art. 9 – Informativa minima e segnaletica

1. Nei luoghi videosorvegliati è apposto un cartello sintetico visibile con almeno: titolare del trattamento, finalità, esistenza del trattamento, modalità esercizio dei diritti.
2. Il cartello è collocato prima dell'area ripresa, con dimensioni e visibilità adeguate, anche in condizioni notturne.
3. Deve essere disponibile un'informativa completa (art. 13 GDPR) sul sito web del Comune o presso gli uffici comunali.

Art. 10 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali effettuato attraverso il sistema di videosorveglianza comunale, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. n. 51/2018 l'interessato ha il diritto di presentare apposita istanza al fine di:
 - conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e del Designato al trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - ottenere conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, sulle modalità e finalità su cui si basa il trattamento con tali strumenti nonché sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi i dati di cui non è necessaria la conservazione in relazione alle finalità per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione, in conformità all'art. 2-terdecies del D.lgs. n. 196/2003.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.
4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare, al Designato al trattamento e al Responsabile della protezione dei dati.
5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.
6. I diritti degli interessati possono essere limitati soltanto sulla base dell'art. 23 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 10 del D. Lgs. n. 51/2018.

Art. 11 – Procedura di accesso alle immagini

1. Fermi restando i diritti dell'interessato in materia di protezione dei dati personali, l'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito con le sole modalità stabilite dalla normativa vigente, e in particolare secondo quanto stabilito dalla legge n. 241/1990.
2. Per finalità di indagine, l'Autorità Giudiziaria e la Polizia Giudiziaria possono richiedere ed acquisire copia delle immagini in formato digitale.
3. Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini – a norma dell'art. 391-quater c.p.p. – può richiedere ed acquisire copia delle riprese in formato digitale previo pagamento delle relative spese individuate con apposita deliberazione di Giunta comunale sulle tariffe di accesso ai documenti amministrativi.
4. L'interessato vittima o testimone di reato, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di Polizia, può richiedere al Comune di Burago di Molgora che i filmati siano conservati oltre i termini di legge, affinché siano messi a disposizione dell'organo di Polizia procedente. La richiesta deve pervenire all'ufficio di Polizia Locale entro i termini di conservazione del filmato. Spetta all'organo di Polizia o all'Autorità giudiziaria procedente presentare richiesta di acquisizione dei filmati. Tale richiesta deve pervenire entro tre mesi dalla data dell'evento, decorsi i quali i dati non saranno ulteriormente conservati.
5. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l'addetto incaricato dal Designato al trattamento dei dati - o il Designato medesimo - deve annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e deve adoperarsi al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati stessi.
6. Il Designato al trattamento può predisporre disciplinari operativi volti a integrare il presente regolamento per quanto riguarda le modalità specifiche di gestione delle richieste di accesso ai filmati da parte di privati.

TITOLO IV SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 12 – Funzioni del Titolare del trattamento

1. Il Titolare del trattamento è il Comune di Burago di Molgora, che assume le decisioni in merito all'integrazione e sviluppo dei sistemi di videosorveglianza, ivi comprese le procedure organizzative e le misure di sicurezza da adottare. A tal fine il Titolare del trattamento
 - Definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;

- Procede alle comunicazioni al Garante per la protezione dei dati personali, qualora necessari;
- Procede alla nomina dei responsabili del trattamento che si occupano della manutenzione degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
- Detta le linee guida per la sicurezza dei sistemi di trattamento dei dati e le misure organizzative per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- Vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite;
- Fornisce idonee istruzioni a tutti i responsabili del trattamento e ai soggetti designati o autorizzati al trattamento, previa consultazione del Responsabile della protezione dei dati dell'Ente.

Art. 13 – Funzioni del Responsabile di Polizia Locale

1. Il Responsabile di Polizia Locale è nominato dal legale rappresentante del Comune quale Designato al trattamento e all'attuazione dei contenuti del presente regolamento, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016-679 e dell'art. 2 quaterdecies del D. Lgs. n. 196/2003.
2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale deve:
 - rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento;
 - procedere al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, anche tramite verifiche periodiche, vigilando sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale ha i seguenti compiti:
 - adotta, rispetta e fa rispettare le misure di sicurezza relative al trattamento dei dati, nel rispetto dell'art. n. 32 del regolamento (UE) 2016-679;
 - gestisce i processi di comunicazione e di informativa di cui all'art. 13 del regolamento (UE) 2016-679;
 - evade i reclami in materia di trattamento dei dati personali ricevuti dagli interessati, nel rispetto di quanto prescritto dagli artt. 12 e seguenti del regolamento (UE) 2016-679, anche attraverso personale delegato;
 - evade, secondo le modalità e i tempi in esse contenuti, le richieste di informazioni pervenute da parte del Garante per la protezione dei dati personali;
 - dispone la distribuzione dei dati nel caso venga meno lo scopo del trattamento o l'obbligo di conservazione;
 - comunica al Titolare del trattamento eventuali violazioni di dati personali affinché siano adottati i provvedimenti di cui agli artt. 33 e 34 del regolamento (UE) 2016-679

Art. 14 –Nomina degli autorizzati al trattamento

1. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, in qualità di designato al trattamento, nomina nell'ambito dei operatori di Polizia Locale gli autorizzati al trattamento in numero sufficiente a garantire la gestione dell'impianto di videosorveglianza. Il responsabile incarica comunque tutti gli operatori che in via principale o residuale effettuano o dovranno effettuare un trattamento dei dati.

2. L'accesso ai filmati è riservato a operatori di Polizia Locale o comunque a persone che agiscono in qualità di ufficiali o agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale.
3. Gli autorizzati al trattamento andranno nominati tra gli operatori di Polizia Locale che per esperienza e capacità forniscono una garanzia nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
4. Ai singoli autorizzati al trattamento saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. Prima dell'utilizzo degli impianti gli autorizzati al trattamento verranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle prescrizioni della normativa di riferimento e sulle misure indicate nel presente regolamento.
6. Nell'ambito degli autorizzati al trattamento verranno designati i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle chiavi di accesso alla sala operativa e agli armadi destinati alla conservazione dei supporti contenenti le indagini.

Art. 15 – Rapporti con altre Forze di Polizia.

1. Nel contesto della sicurezza urbana integrata, nel caso in cui una Forza di Polizia richieda l'accesso alle banche dati dell'impianto di videosorveglianza e di lettura targhe, l'eventuale accesso deve essere regolamentato al fine di definire:
 - Tecnologie con cui la Forza di Polizia si collega alla banca dati;
 - Tipologia di azioni che sono concesse (consultazioni, interazioni con sistema di gestione delle immagini, programmazione degli allarmi, inserimenti di targhe nella black list, ecc.).
 - Soggetti autorizzati e livelli di accesso ai dati;
 - Regole di autenticazione;
 - Misure organizzative di protezione della banca dati.
2. Le regole verranno definite con convenzione/accordo che deve essere siglata/o tra il Comune di Burago di Molgora e la Forza di Polizia interessata, nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO V MISURE DI SICUREZZA TECNICHE ED ORGANIZZATIVE

Art. 16 – Accesso ai locali che ospitano gli apparati di videosorveglianza

1. I segnali video delle unità di ripresa sono raccolti e memorizzati su apparati di archiviazione installati presso la sala server della Polizia Locale unitamente alla sala operativa. Quest'ultima è situata in un locale con accesso controllato e che possa essere chiuso a chiave in assenza del Responsabile del Servizio di Polizia Locale e del personale autorizzato. L'accesso alle immagini avviene attraverso un applicativo software le cui credenziali sono attribuite al Responsabile del Servizio di Polizia Locale.
2. L'accesso alla sala operativa e alla sala server, oltre che al Responsabile del Servizio di Polizia Locale, è consentito solamente agli operatori di Polizia Locale autorizzati.
3. Eventuali accessi di persone diverse da quelle precedentemente indicate devono essere autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale. Possono essere autorizzati all'accesso solo il personale della Polizia Locale, il personale del comune di Burago di Molgora che si occupa di

manutenzioni, i tecnici di società esterne addetti alla manutenzione e all'assistenza tecnica relativa agli impianti e gli addetti alla pulizia dei locali, oltre al personale delle Forze di Polizia.

4. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale impartisce idonee istruzioni atte ad evitare accesso o visione dei dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione delle immagini, nonché le credenziali di amministratore per l'utilizzo dei sistemi.
5. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale vigila sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione dei dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.
6. Nei confronti di soggetti terzi a cui l'ente affida dei servizi che prevedono il trattamento dei dati relativi all'impianto di videosorveglianza per finalità di assistenza e manutenzione dei sistemi, si applicano le procedure che prevedono la qualifica e la nomina del fornitore quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 17 – Controlli e vigilanza

Il Comune può effettuare controlli interni.

Art. 18 – Abuso, responsabilità e sanzioni

Le violazioni del presente regolamento da parte di incaricati possono comportare responsabilità disciplinari, amministrative e sanzioni secondo legge.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Cessazione del trattamento

Alla cessazione degli impianti o del servizio, i dati sono distrutti o trasferiti solo compatibilmente con le finalità residue e nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 20 – Aggiornamento del regolamento

Il regolamento può essere modificato dal Consiglio comunale su parere del DPO e Commissione competente, in caso di evoluzioni normative o esigenze di adeguamento tecnico. In tali casi, in attesa della formale modifica del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 21 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.